

n. 51910/2010 R.G.
volontaria giurisdizione



5780

12

Ammissa alla pronunciazione e debito per
la sola registrazione della sentenza
D.P.R. 26-4-1930 n. 131 - art. 59 lett. d) a

a debito
CONTRIBUTO UNIFICATO
DELLO STATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

1° Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e così composta:

- 1) dr. Catello Pandolfi
- 2) dr. Lucia Fanti
- 3) dr. Luigi Fabrizio Augusto Mancuso

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

Reg. 8245

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 51910 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2010, assegnata al Consigliere relatore con decreto del 7/2/2011, posta in deliberazione all'udienza del 17 maggio 2012 e vertente tra:

[REDACTED]

Luigi

RECLAMANTE

Nato in Benin l' [REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier n. 39, presso lo studio dell'avv. Francesco Precenzano che lo rappresenta e difende come da delega in atti;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

RECLAMATO NON COSTITUITO

In persona del Ministro *pro tempore*;

OGGETTO DELLA CAUSA: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Roma

1 COPIA AUTENTICA
AVVOCATURA DELLO
STATO
L. 103/79

4/2010, pubblicata in data 18/1/2010 e notificata l'1/2/2010 (art. 35 D.L.vo 25/2008);

e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che nel parere in data 23/6/2010 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado;

CONSIDERATO

che con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008, [REDACTED], cittadino del Benin, chiedeva al Tribunale in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato politico ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, in via subordinata il diritto costituzionale di asilo in Italia, in ulteriore subordine il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ovvero la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.L.vo 251/2007, previo annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Roma il 26/3/2009 (notificatogli il 14/4/2009), mediante il quale era stata respinta la propria domanda di protezione internazionale;

che deduceva a sostegno: di essere approdato in Italia, a Lampedusa, nel novembre 2008 a bordo di un'imbarcazione di fortuna, dopo avere lasciato il proprio paese dapprima nel 2006 e successivamente nel 2007 a causa delle minacce subite per avere intrattenuto, allorché era ancora minorenne, una relazione sentimentale con una ragazza (anch'ella minorenne), figlia di un potente e facoltoso Imam; di appartenere per contro ad una famiglia umile e di essere scappato dal proprio paese dopo avere appreso che la ragazza era rimasta incinta; di essere ritornato in Benin, dopo avere appreso che la Polizia, in sua assenza, aveva convocato il padre e lo aveva indebitamente trattenuto per tre giorni in carcere; di avere ricevuto un'altra convocazione della Polizia, con invito a presentarsi unitamente al padre e di essere allora nuovamente scappato, temendo di venire condannato alla reclusione e di subire trattamenti carcerari disumani e degradanti; di avere trascorso quattro mesi in Niger, ospite di uno zio, che gli aveva fornito i mezzi economici per giungere successivamente in Libia, ove era rimasto per circa un anno ed ove aveva appreso della nascita del bambino; di avere prontamente avanzato domanda di protezione internazionale una volta giunto in Italia, vedendosela respingere con motivazione generica ed apodittica, adottata dopo un'audizione superficiale;

che il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, respingeva la domanda, evidenziando a) che lo straniero non avesse fornito riscontri circa l'identità e la provenienza geografica; b) che le ragioni persecutorie addotte non integrassero le condizioni legittimanti previste dalla Convenzione di Ginevra, trattandosi in ogni caso di reati comuni (violenza sessuale); c) che non sussistessero i presupposti del danno grave (ai sensi dell'art. 14 D.L.vo 251/2007), né del diritto costituzionale di asilo (inteso quale mero diritto a permanere in Italia in pendenza dell'esame della domanda di protezione internazionale); d) che non fossero stati

comunque forniti elementi indiziari idonei ad attivare i poteri officiosi del giudice;

che avverso tale decisione (comunicata al difensore l'1/2/2010) il ricorrente ha proposto reclamo con ricorso presentato ai sensi dell'art. 35, comma undicesimo, del D.L.25/2008 in data 10/2/2010, assumendo:

- a) la carenza e l'illogicità della motivazione con riferimento al rifugio politico;
- b) la mancata motivazione in relazione alla protezione sussidiaria;
- c) la mancata pronuncia circa la protezione umanitaria;
- d) l'irrilevante e carente motivazione in ordine ai dubbi sull'identità dell'Halim;

che il reclamo, unitamente alla notizia della data di udienza, è stato ritualmente comunicato al PM ed al Ministero, non essendosi l'amministrazione costituita in giudizio;

che all'udienza di comparizione, assunto il libero interrogatorio del reclamante ed escusso il teste addotto (cugino del medesimo), la Corte ha invitato [REDACTED] a depositare documenti comprovanti la propria identità, nonché eventuali atti (mandati di comparizione, di accompagnamento, etc.) idonei a suffragare la versione dei fatti fornita con riguardo alla esistenza di un procedimento penale in Benin nei suoi confronti;

che acquisita tale documentazione e dispostane la traduzione giurata, con ordinanza del 17/5/2012 la Corte ha disposto la riconvocazione del reclamante al fine di ulteriormente chiarire il contenuto del mandato di comparizione (Convocation de la Gendarmerie Nationale de la République du Benin);

che il reclamante non è comparso ed è stata riservata la decisione;

O S S E R V A

Ancorche' i motivi di impugnazione appaiano in larga parte fondati – la sentenza di primo grado essendo effettivamente priva di adeguata motivazione e l'identità e la provenienza del reclamante apparendo sufficientemente dimostrate dal permesso di soggiorno (per "richiesta asilo") rilasciato dal Ministero dell'Interno in data 3/3/2010, prodotto su sollecitazione di questa Corte - ciononostante la domanda di protezione internazionale non appare accoglibile con riferimento alla domanda di rifugio politico.

Va innanzi tutto rilevato come il presente giudizio di reclamo abbia natura totalmente devolutiva, non applicandosi in tema di procedimento camerale (ex art. 737 e segg. c.p.c.) i principi del giudizio di appello dettati per il processo di cognizione, segnatamente le regole formali circa l'indicazione dei motivi previste dall'art. 342 c.p.c., né il divieto dei *nova* ex art. 345 c.p.c..

A prescindere dunque dalla fondatezza dei motivi di reclamo afferenti alla pronuncia del giudice di prime cure, la Corte ha l'obbligo di esaminare la



domanda di protezione internazionale nel merito ed in tutta la sua ampiezza, sulla base delle allegazioni del richiedente, tenuto conto degli elementi di prova già acquisiti, nonché delle richieste istruttorie anche per la prima volta nella presente sede avanzate e facendo uso altresì dei propri poteri officiosi.

Tanto premesso, la motivazione in forza della quale il reclamante teme di subire persecuzioni nel proprio paese non attiene ad alcuna delle ragioni legittimanti il rifugio politico enunciate dalla Convenzione di Ginevra, trattandosi di un comportamento individuale – contrario ai precetti morali e religiosi vigenti nel paese di origine (rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, con ragazza minorenni e con concepimento di un figlio) - ed addirittura integrante la (asserita) commissione di un reato di diritto penale comune, al quale appare del tutto estranea qualsivoglia motivazione ideologica.

La domanda di protezione internazionale non appare accoglibile neppure sotto il profilo della protezione sussidiaria, avuto riguardo al disposto dell'art. 14, lett. B), del D.L.vo 251/2007, con riferimento alla possibilità che in ipotesi di detenzione in carcere nel suo paese di origine, al reclamante possa essere praticata "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante".

Sotto tale profilo questa Corte ha invitato il reclamante a dare contezza dell'accusa mossagli e del relativo procedimento penale e gli elementi acquisiti appaiono suffragare la versione dei fatti fornita da ██████████ in merito alla avvenuta convocazione del proprio padre ed al contenuto delle accuse mossegli.

Il teste escusso ha confermato la dinamica degli avvenimenti narrati (relazione con la ragazza minorenni figlia dell'Imam, stato di gravidanza della stessa, nascita del bambino), nonché l'avvenuto trattenimento in carcere del padre del reclamante a causa di tale vicenda.

Dalla scheda anagrafica da ultimo depositata dal difensore a sua volta emerge che il nominativo della persona indicata nella "Convocation" (Rachidou Halim) effettivamente corrisponde al padre dell'odierno reclamante.

Puo' dunque ritenersi, con riferimento al criterio di giudizio enunciato dall'art. 3, comma V, D.L.vo 251/2007, che ██████████ abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda.

Purtuttavia in assenza di precisi riscontri inerenti alla effettiva pendenza del procedimento penale ed all'accusa specifica mossa al reclamante dalle autorità dello Stato del Benin, ritiene la Corte che la situazione di pericolo dedotta dallo straniero non possa fondare il diritto alla protezione sussidiaria, non essendo adeguatamente dimostrata la sottoposizione del medesimo a procedimento penale, con conseguente possibilità di assoggettamento a tortura o ad altro trattamento inumano o degradante.

La situazione di pericolo allegata giustifica invece il diritto ad ottenere dallo Stato italiano la protezione umanitaria.

Trattasi di vicenda attinente alla propria sfera individuale, non correlabile al rifugio politico, ma ciononostante specifica e personale, tale da esporre il reclamante, in ipotesi di rimpatrio, ad un pericolo concreto alla propria incolumità, essendo la ragazza da cui è nato il bambino figlia di un Imam e vivendo in Benin la "Sharia", in forza della quale sono punibili le relazioni sessuali svoltesi al di fuori del matrimonio.

Tale pericolo e' connesso pertanto anche alla notoria incapacita' delle forze di polizia di garantire adeguata protezione in ipotesi di applicazione della Sharia (cfr. informazioni presenti sul sito dell'UNHCR inerenti al Benin, WWW.unhcr.org).

Ritiene la Corte che tale mancanza di protezione concreti un serio motivo di carattere umanitario (ex artt. 5, co. VI D.L.vo 286/1998), rischiando lo straniero di essere rinvioato verso uno Stato nel quale, a cagione della propria *condizione personale*, non sia adeguatamente protetto dalla persecuzione (art. 19).

Ai sensi dell'art. 32, comma V, D.L.vo 25/2008, la Commissione Territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma sesto, D.L.vo 286/1998.

La decisione sulla sussistenza o sulla insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione umanitaria compete interamente alla Commissione Territoriale e come ormai sancito dalla suprema Corte, a sezioni unite, spetta di conseguenza al giudice ordinario la competenza giurisdizionale sulla declaratoria del diritto, nella ipotesi di impugnazione del provvedimento di rigetto ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 25/2008 (cfr. Cass., sez. un. 11535/2009, che superando un preesistente contrasto di indirizzi tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario in materia di permessi umanitari, ha riconosciuto sugli stessi la giurisdizione del giudice ordinario).

Lo spostamento dei permessi umanitari nell'alveo dei diritti soggettivi e' stato poi definitivamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza 19393/2009) con la quale si e' stabilita la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di rilascio di un permesso umanitario anche nella vigenza originaria della L. 39/1990, riconoscendosi in via generale - indipendentemente dalla disciplina interna, legislativa o regolamentare - che la situazione giuridica soggettiva dello straniero che richiede una misura di protezione internazionale abbia natura di diritto soggettivo, da includere tra i diritti umani fondamentali.

Sulla base di tale consolidato indirizzo interpretativo puo' dunque affermarsi in via generale come a legislazione vigente l'ampio *genus* della protezione internazionale - avente copertura costituzionale nell'art. 10 Cost. e rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario stante la natura di diritto soggettivo delle situazioni giuridiche soggettive azionate - si articola in varie forme e specie di protezione, piu' o meno intense, quali, in via decrescente, il rifugio politico, la protezione sussidiaria ed infine la protezione umanitaria (cfr. sul punto, per il riconoscimento dell'ampiezza del diritto alla protezione internazionale Cass. 26253/2009).

Quest'ultima misura in particolare - avente la funzione di "chiusura" del sistema ed il cui contenuto si identifica con il diritto a permanere nel territorio dello Stato e a non essere quindi respinti presso lo Stato di provenienza (*non refoulement*) - postula dunque la ricorrenza dei presupposti dell'art. 19 D.L.vo 286/1998, in relazione ai quali sussiste l'obbligo di accertamento officioso da parte del giudice (Cass., 3898/2011).

Nel caso di specie, per quanto detto, sussiste il concreto pericolo che [REDACTED] possa essere respinto verso lo Stato ove potrebbe subire

persecuzioni a causa della situazione evidenziata, non essendovi inoltre adeguate garanzie che le locali forze di polizia siano in grado di proteggerlo.

Il ricorso va dunque accolto con riferimento alla domanda subordinata.

Le spese legali vanno ritenute irripetibili, stante la contumacia del Ministero ed alla luce della continua evoluzione e delle difficoltà interpretative inerenti alla materia in esame.


P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo contro la sentenza 4/2010 del Tribunale di Roma, riconosce a [REDACTED] nato in Benin [REDACTED] il diritto ad ottenere dallo Stato italiano un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.


Spese legali irripetibili.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2012.

Il Consigliere est.
Dr. Lucia Fanti



Il Presidente
dr. Catello Pandolfi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 19 NOV. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rossana Risoluti